



## **CIRCOLARE N° 8/2014 DEL 24 FEBBRAIO 2014**

### **SISTRI**

#### **In discussione in Parlamento la applicabilità delle sanzioni**

Ieri la Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2013, [n. 150](#), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

In sede di conversione la Camera ha introdotto un nuovo emendamento che prevederebbe di posticipare al 31 dicembre 2014 il termine di compresenza dei vecchi e nuovi obblighi ma, soprattutto, fino ad allora la non applicabilità delle sanzioni SISTRI.

Quale che sia la data ultima fissata, sappiamo che fino a tale data gli operatori saranno tenuti al doppio binario, che prevede:

1. Rispetto degli adempimenti del SISTRI (registro cronologico, area di movimentazione sistri)
2. Tenuta dei registri di carico e scarico, redazione dei formulari di trasporto e compilazione del MUD (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

In ogni caso comunque, prima del 3 marzo, gli operatori dovranno allineare i propri dati aziendali con il SISTRI, verificare il buon funzionamento del dispositivo USB, dovranno caricare le giacenze sul registro cronologico, senza però effettuare operazioni di scarico interno et similia sul proprio registro di c/s

Il provvedimento deve però ora tornare in Senato per la conferma definitiva e, solo allora, sarà possibile sapere con certezza se il termine attuale di ottobre verrà o meno prorogato.

Segnaliamo a tale riguardo un'interessante sentenza (Corte di Cassazione Penale, sez. III, [28 gennaio 2014, n. 3692](#)) con cui la Cassazione ha di fatto colmato l'apparente "vuoto normativo" lasciato dal D.Lgs. 205/2010 in tema di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte. Senza entrare nel merito di dettaglio della Sentenza, la sintesi è che, trasporti di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte sono sanzionabili così come lo erano in precedenza al SISTRI, poiché – secondo la Sentenza – è da ritenersi valida l'applicabilità dell'[articolo 258](#) prima della sua modifica intervenuta con il D.Lgs. 205/2010, fino alla completa operatività del SISTRI.

Ricordiamo che la prossima scadenza in ottica SISTRI è attualmente fissata al 3 marzo 2014 ed è, come noto, riservata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi inquadrati in Enti o Imprese.